



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

NUMERO 21 Reg. Gen. del 03-04-2021

ORIGINALE

ORDINANZA

UFFICIO DEL SINDACO

Numero 21 del 03-04-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID19 CHIUSURA STRAORDINARIA DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI IL 4 E 5 APRILE 2021

IL SINDACO

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* fino al 30 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.15 del 20 gennaio 2021;

- Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 Marzo 2021, in particolare l'articolo 57, rubricato *“Disposizioni finali”* che stabilisce che *“3.Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della Salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nove ordinanze ai sensi dell'articolo 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.”*;
- Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 Marzo 2021, che ha disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19 ed in particolare che il **3, 4 e 5 aprile 2021**, su tutto il territorio nazionale, si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse;

Richiamate, altresì:

- le proprie precedenti ordinanze;
- le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Molise;

Ritenuto necessario in tale contesto, pur bilanciando di vari interessi, salvaguardare il prioritario diritto alla salute attraverso la temporanea sospensione di ogni forma di aggregazione che possa determinare l'ulteriore diffusione del coronavirus;

Rilevato che nelle ultime ore, nel territorio del Comune di Guglionesi si sono riscontrati movimenti della popolazione maggiori rispetto ai precedenti giorni, ed in considerazione della precipua esigenza generale di evitare per le prossime festività di Pasqua (domenica 04 e lunedì 05 aprile 2021) situazioni di pericolo derivanti da eccessivi, quanto al momento ingiustificati, afflussi e assembramenti di persone;

Ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per l'adozione di ordinanza recante misure più restrittive e restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell'evolversi della

situazione epidemiologica e all'esito dell'analisi dell'impatto delle misure di cui alla presente ordinanza;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Viste le Linee Guida previste dai protocolli sanitari attualmente vigenti;

Visto il D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, in cui è previsto che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate, **la chiusura di tutte le attività commerciali e dell'attività di asporto, nei giorni di domenica 04 e lunedì 05 aprile 2021**, ad eccezione delle farmacie, dei fiorai, delle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati situati su rete stradale, anche attraverso distributori self service;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Guglionesi e divulgata alla Cittadinanza;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso;
 - alla locale Stazione dei Carabinieri;

- alla Presidenza della Regione Molise
- all'Ufficio di Polizia Locale;

AVVERTE

- Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;
- Che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SINDACO
avv. MARIO BELLOTTI
